INFORMATIVA

Riferimenti normativi istruzione parentale :

* [Costituzione, art.30](http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839) “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
* [Costituzione, art. 34](http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839) “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
* [Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9](https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf) Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
* [Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2](https://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0): I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
* [Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2001/dm489_01.shtml) “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:  
  a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;  
  b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
* [Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-05&atto.codiceRedazionale=005G0100&elenco30giorni=false): Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm), articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
* [Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg) " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio di residenza. Tali  alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.